

D  
V  
R

DOCUMENTO  
di VALUTAZIONE  
dei RISCHI

P.C.T.O.

REDATTO A FINI APPLICATIVI DELLE MODALITÀ CON CUI L'ISTITUTO SCOLASTICO ADEMPIE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.M. 195/2017 "REGOLAMENTO RECANTE LA CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AGLI STUDENTI IN REGIME DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" COME ULTERIORMENTE SPECIFICATI DALLE LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO ADOTTATE IL 04 SETTEMBRE 2019 CON DECRETO 774

**AGGIORNATO al Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito nella Legge 3 luglio 2023, n. 85**

Il D.Lgs 81/08 ha definito nel dettaglio le varie figure che intervengono nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro e ha fornito indicazioni precise anche in merito alla figura del lavoratore che, come è facile immaginare, svolge il ruolo centrale in ambito di sicurezza sul lavoro.

All' Art. 2 comma 1 risulta: "Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:"

**a) «lavoratore»:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all' articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse **al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro** o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; (lettera così modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 106 del 2009)"

L'accesso dello studente, ancorché temporaneo e breve, nel settore lavorativo, svolto anche solo al fine di acquisire prime esperienze con tale mondo, diviene quindi la discriminante per considerare gli studenti dei veri e propri lavoratori e provvedere a tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/2008 quali, tra tutti: formazione, informazione e sorveglianza sanitaria.

L'apprendimento attraverso l'esperienza è uno dei principi su cui si basa l'Alternanza Scuola-Lavoro che, la legge di bilancio 2019 ha ridenominato in "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento" (P.C.T.O.), senza per questo cambiare pelle quantomeno sotto il profilo di interesse di questo documento.

I P.C.T.O. attivano un processo formativo che, superando la concezione della classe come esclusivo luogo di apprendimento, si realizza anche in contesti lavorativi, alternando momenti in aula e momenti all'interno di organizzazioni aziendali o lavorative in genere.

Questi percorsi sono governati da due normative principali:

**Decreto Ministeriale 3 novembre 2017 n. 195**

Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.

**Linee Guida del Ministero dell'Istruzione per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento**

Adottate il 04 Settembre 2019 con Decreto 774

## OBLIGHI DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE

L'Istituto di Istruzione, in coerenza con quanto disposto dal D.M. 195/2017 si impegna a:

- Individuare, per gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza, occasioni di lavoro in un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l'indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno (Art. 4 comma 3);  
A tale proposito si osservi che la "coerenza" testè citata trova conferma all'art. 17 comma 4 del D.L. 48/2023 convertito nella Legge 85/2023 denominata "Decreto Lavoro".  
Al fine di assicurare il successo dell'esperienza formativa l'istituzione scolastica verifica preliminarmente che la struttura ospitante individuata offra un contesto adatto ad ospitare gli studenti e presenti idonee capacità strutturali, tecnologiche e organizzative, tali da garantire soprattutto la salvaguardia della salute e della sicurezza degli studenti partecipanti alle iniziative in programma.  
Al riguardo, **la scuola verifica l'esistenza presso le strutture ospitanti dei documenti previsti dalla legge (Documento di Valutazione dei Rischi – D.V.R.).**
- Per gli studenti con disabilità, realizzare i percorsi di alternanza in modo da promuovere l'autonomia nell'inserimento nel mondo del lavoro, in conformità ai principi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Art. 4 comma 5);

Inoltre, ai sensi dell'Art. 5 del medesimo Decreto, ai fini dell'applicazione pratica della normativa sulla salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, il Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione provvede a:

1. **Fornire preventivamente agli studenti impegnati nei percorsi una formazione generale** in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del D.Lgs 81/2008.  
Tale formazione viene certificata e riconosciuta a tutti gli effetti e **viene poi integrata con la formazione specifica** che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.

Per gli studenti frequentanti i P.C.T.O. è prevista una formazione di differente livello, in ragione delle modalità realizzative dei percorsi.

La normativa di riferimento è costituita dalla Carta dei diritti e dei doveri, la cui emanazione è stata disposta dall'articolo 1, comma 37, della legge 107/2015 per l'attuazione del sistema dell'alternanza scuola lavoro, e che si rende ora applicabile ai P.C.T.O., prevedendo che gli studenti ricevano:

- la formazione generale preventiva in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la formazione specifica all'ingresso nella eventuale struttura ospitante.

Gli studenti impegnati nei percorsi hanno diritto all'erogazione preventiva, da parte dell'istituzione scolastica, di una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità disciplinate dall'accordo previsto al comma 2 dell'articolo 37 del d.lgs. 81/2008. Tale formazione, certificata e riconosciuta agli studenti a tutti gli effetti, ha durata minima non inferiore a 4 ore per tutti i settori, è dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro - avendo come contenuto il concetto di rischio, danno, prevenzione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza - e, a determinate condizioni, può essere erogata in modalità e-learning.

La formazione generale è integrata dalla formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante e a cura di quest'ultima, con possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti. La particolarità di tale tipo di formazione sta nel numero di ore, che varia in funzione del rischio a cui è sottoposta l'attività svolta dalla struttura ospitante e che il richiamato Accordo Stato/Regioni n. 221/2011 definisce in una quantità non inferiore a:

- 4 ore per i settori della classe di rischio basso (es. attività immobiliari, attività editoriali, ecc.) la cui erogazione può avvenire in modalità e-learning;
- 8 ore per i settori della classe di rischio medio (es. pesca e acquacoltura, istruzione, ecc.), la cui erogazione può avvenire esclusivamente in presenza;
- 12 ore per i settori della classe di rischio alto (es. costruzioni di edifici, industrie tessili, metallurgia, ecc.), la cui erogazione può avvenire esclusivamente in presenza.

Se, ad esempio, i percorsi organizzati dall'istituzione scolastica prevedono la presenza degli studenti presso una struttura ospitante la cui attività rientri in un settore della classe di rischio medio, le ore di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere pari ad un minimo di 12 ore (4 di formazione generale e 8 di formazione specifica rischio medio). E' evidente che, nel caso in cui i P.C.T.O. non prevedano la presenza degli studenti presso le strutture ospitanti, la formazione finalizzata a tali percorsi si circoscrive a quella generale, con un numero di ore non inferiore a 4, ferma restando la formazione specifica che gli studenti dovranno avere per le attività svolte presso i locali della scuola (8 ore).

2. Accertarsi, al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti e considerata la specifica finalità didattica e formativa del progetto, che il **numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante**, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.
3. **Garantire agli studenti la sorveglianza sanitaria** di cui all'articolo 41 del D.Lgs 81/2008, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui i P.C.T.O. prevedano la presenza degli studenti presso una struttura ospitante, potrebbe rendersi necessaria la sorveglianza sanitaria, secondo le regole dell'articolo 41 del d.lgs. 81/2008 e il rischio a cui è sottoposta l'attività degli studenti all'interno della struttura ospitante. Tale sorveglianza viene posta, secondo il decreto interministeriale 195/2017, a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti. Nell'organizzazione dei percorsi, tuttavia, l'istituzione scolastica può definire esperienze le quali, pur condotte in strutture ospitanti connotate da un alto grado di pericolosità, non esponano gli studenti ad eccessivi rischi, tali da rendere necessaria, ad esempio, la sorveglianza sanitaria. Tale è l'ipotesi in cui, ad esempio, i giovani potrebbero essere interessati da un'esperienza negli uffici della contabilità di una impresa metalmeccanica, con una esposizione ai terminali inferiore alle soglie oltre le quali scatterebbero misure aggiuntive di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. **Assicurare gli studenti** impegnati nei P.C.T.O., presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coprirli con una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica. Le coperture assicurative riguardano anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo.

In alcuni casi, inoltre, si può rendere necessaria l'adozione di misure aggiuntive di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quali, ad esempio, quelle di dotazione degli studenti dei dispositivi di protezione individuale (calzature da lavoro, elmetti, abbigliamento idoneo, ecc.) a cui deve provvedere la struttura ospitante.

## **OBBLIGHI DEL TUTOR SCOLASTICO (o INTERNO)**

Il Tutor scolastico (o "interno"), designato dall'Istituto Scolastico, tiene i rapporti con il suo omologo (tutor aziendale o "esterno") al fine di:

- a) assicurare il raccordo tra la struttura ospitante e l'istituzione scolastica;
- b) elaborare il percorso formativo personalizzato;
- c) assistere e guidare lo studente nei percorsi e verificarne il corretto svolgimento;
- d) gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di apprendimento;
- e) monitorare le attività ed affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere;

Con specifico riferimento alla materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tenuto conto che spetta al tutor aziendale garantire l'informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, si accerta che tale azione venga regolarmente svolta, anche con riferimento alla regolare consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) eventualmente necessari.

Tratto dalle Linee Guida del Ministero dell'Istruzione per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, adottate con D.M. 774/2019:

*Ai fini della riuscita dei percorsi, tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario sviluppare un rapporto di forte interazione finalizzato a:*

- a) *definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento sia in termini di orientamento che di competenze;*

b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;

c) verificare il processo di accertamento dell'attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente;

d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione.

Ogni esperienza, quindi, si conclude con l'osservazione congiunta dell'attività svolta dallo studente da parte del tutor interno e dal tutor esterno.

Il tutor interno e quello esterno, per la loro funzione, devono possedere esperienze, competenze professionali e didattiche adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso formativo.

È opportuno che tali figure siano formate sugli aspetti metodologici, didattici, procedurali e contenutistici dell'attività dei percorsi, prevedendo un rapporto numerico fra tutor esterno e allievi adeguato a garantire un efficace supporto ai giovani nello svolgimento delle attività di apprendimento, oltre che un'accettabile livello di salute e sicurezza per gli studenti.

## **OBBLIGHI DELLO STUDENTE-LAVORATORE IMPEGNATO IN P.C.T.O.**

Lo studente impegnato nel P.C.T.O., viene informato dall'Istituzione scolastica dei suoi obblighi (Art. 4 c. 10 D.M. 195/2017) e precisamente che deve:

- a) garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curriculum scolastico;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza.

Inoltre, ai fini dell'applicazione pratica della normativa sulla salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, ciascuno studente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti.

In particolare lo studente, in occasione della formazione generale svolta come previsto nei punti precedenti, viene reso edotto del fatto che è soggetto agli obblighi di cui all'Art. 20 D.Lgs 81/2008 al pari di tutti i lavoratori:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente

Inoltre :

- a) osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dai preposti, (inclusi i tutor aziendali) ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- b) utilizza correttamente i macchinari, le apparecchiature e le attrezzature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i dispositivi di sicurezza, nonché i mezzi di trasporto;
- c) durante il periodo di permanenza presso l'Azienda lo studente è tenuto all'osservanza delle norme e delle indicazioni che gli verranno comunicate nonché a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. In caso di grave scorrettezza da parte dell'allievo, l'esperienza lavorativa potrà essere interrotta in qualsiasi momento.
- d) si impegna a comunicare tempestivamente sia all'Azienda che all'Istituto l'eventuale impossibilità di presentarsi presso l'Azienda stessa, fermo restando l'obbligo di presentare all'Istituto la giustificazione scritta firmata da un genitore o da chi ne fa le veci, al termine del percorso formativo.

**OBBLIGHI DELL'AZIENDA OSPITANTE**

L'Azienda Ospitante si impegna, per mezzo della firma di un'apposita convenzione, a:

- a) accogliere presso le sue strutture gli studenti ad essa attribuiti, quali soggetti in formazione ed orientamento su proposta dell'Istituto;
- b) per lo svolgimento dei compiti assegnati agli studenti, a mettere a disposizione macchine, attrezzature ed opere provvisorie dotate di certificazioni di conformità e in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza, e fornire agli studenti i D.P.I. necessari per svolgere in sicurezza la proprie mansioni (Artt. 76 e 77 D.Lgs 81/2008);
- c) a far svolgere l'esperienza lavorativa con osservanza di tutte le norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza e dichiarare di aver adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) a fornire agli allievi l'informazione, la formazione o l'addestramento necessari circa l'uso delle macchine ed attrezzature necessarie e comunque in merito ai rischi a cui gli allievi sono esposti durante tutta la durata dell'esperienza;
- e) a non impiegare gli allievi per lavorazioni che comportino l'obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa vigente in materia;
- f) a garantire la presenza di un tutor aziendale per consentire il monitoraggio dell'esperienza lavorativa, che dovrà essere individuato tra soggetti competenti anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- g) In caso di infortunio, a segnalare tempestivamente l'evento all'Istituto per espletare le pratiche relative;

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 D.L. 48/2023 convertito in Legge 85/2023, l'impresa ospitante iscritta nel registro nazionale per l'alternanza, integra il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. Tale integrazione deve essere fornita all'Istituzione scolastica, ed è allegata alla convenzione.

**OBBLIGHI DEL TUTOR AZIENDALE (o ESTERNO)**

Rispetto agli obblighi cui è tenuto il Tutor aziendale (o "esterno"), abbiamo già ampiamente detto al paragrafo precedente dedicato al Tutor scolastico, questi tiene i rapporti con il suo omologo (tutor scolastico o "interno") al fine di:

- a) assicurare il raccordo tra la struttura ospitante e l'istituzione scolastica;
- b) elaborare il percorso formativo personalizzato;
- c) assistere e guidare lo studente nei percorsi e verificarne il corretto svolgimento;
- d) gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di apprendimento;
- e) monitorare le attività ed affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere;

Con specifico riferimento alla materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, garantisce l'informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali e si accerta che avvenga la regolare consegna allo studente impegnato nel progetto dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) eventualmente necessari.

**IL REGISTRO NAZIONALE PER L'ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO**

A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 la Legge 13 luglio 2015 n.107 (c.d. Legge sulla Buona Scuola) ha istituito presso le Camere di Commercio il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro.

Il registro, attivo sul portale nazionale [scuola.lavoro.registroimprese.it](http://scuola.lavoro.registroimprese.it), assume grande rilievo in quanto facilita le istituzioni scolastiche nell'individuazione delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro, oggi P.C.T.O..

Possono iscriversi al registro per l'alternanza scuola-lavoro:

- le imprese iscritte al Registro delle Imprese (società di capitali, società di persone, imprese individuali e altre forme),
- gli enti pubblici
- gli enti privati
- i professionisti appartenenti a Ordini o Collegi.

**Tipologia dati da inserire nel registro**

Al momento dell'iscrizione al registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, il soggetto è invitato a descrivere in dettaglio il tipo di attività lavorativa offerta indicando:

- per l'alternanza scuola-lavoro (P.C.T.O.)
  1. il numero massimo di studenti che è disposta ad ospitare;
  2. i periodi dell'anno scolastico in cui si svolgerà l'attività;
  3. le collaborazioni con altri operatori, ovvero quei soggetti (enti, associazioni, camere di commercio, scuole, enti di formazione ecc..) con cui sono stati attivati percorsi di alternanza;

- per l'apprendistato
  1. il numero massimo di studenti che è disposta ad ospitare.

Per ogni attività è poi possibile fornire le informazioni di dettaglio utili a meglio definire l'offerta, ovvero:

- le figure professionali richieste;
- quale sarà l'attività da svolgere;
- dove si svolgerà l'attività (indirizzo completo);
- quando e per quanti studenti è disponibile il singolo percorso;
- i contatti;
- tutte le altre eventuali ulteriori informazioni ritenute utili.

#### Riferimenti normativi

- Legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1, comma 41)
- D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77
- Legge 28 marzo 2003, n. 53

## ALLEGATI

Al fine di verificare l'idoneità del soggetto ospitante a garantire un adeguato livello di sicurezza dei luoghi di lavoro, l'Istituto richiede a quest'ultimo di certificare la sussistenza di diverse condizioni mediante la trasmissione preventiva del questionario di cui all'ALLEGATO QUATTRO/1.

In ALLEGATO QUATTRO/2 si propone modulo tipo di convenzione tra Istituto di Istruzione ed Azienda ospitante.

## REVISIONE

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi deve essere revisionato, ai sensi dell'Art. 29 comma 3 D.Lgs 81/2008 in occasione di ogni modifica del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, ogni volta in cui si rileva un nuovo rischio o nel momento in cui, per mutate condizioni, cambi il livello di rischio assegnabile ad uno già preso in esame.

Deve sempre essere aggiornato in conseguenza di un infortunio o di diagnosi di malattia professionale, oltre a tutti gli altri casi di revisione obbligatoria previsti dalla Legge.

In considerazione del fatto che, tendenzialmente, ad ogni nuovo anno scolastico mutano informazioni essenziali quali il numero di lavoratori (incluso nel computo anche gli allievi), e le persone stesse, l'Istituto esegue con cadenza annuale una revisione del documento in maniera da recepire queste nuove informazioni e da organizzare il piano di formazione ed informazione che si rende necessario.

**FIRME**

DATORE DI LAVORO	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
MEDICO COMPETENTE	
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	

**DATA DEL DOCUMENTO**

Il presente Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi è stato firmato in data:

/ /
-----

STAMPARE SU CARTA INTESTATA DELL'ISTITUTO

**ISTRUZIONI PER LA SCUOLA**

(CANCELLARE QUESTO PARAGRAFO IN ROSSO PRIMA DELL'INVIO)

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE SOTTOPOSTO DALL'ISTITUTO ALL'AZIENDA OSPITANTE PRIMA DELL'INIZIO DEL PCTO – TIROCINIO – STAGE, CONTESTUALMENTE ALLA FORMALIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE.

ALLA RICEZIONE L'ISTITUTO ESEGUIRA' UNA VERIFICA FORMALE TESA AD ACCERTARE:

- CHE IL MODULO SIA COMPILATO IN OGNI SUA PARTE
- CHE IL MODULO SIA DATATO E FIRMATO
- CHE AI PUNTI 2, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 SIA STATA BARRATA LA RISPOSTA "SI", IN ALTERNATIVA NON SARA' POSSIBILE PROCEDERE CON L'ESPERIENZA LAVORATIVA FINCHE' L'AZIENDA OSPITANTE NON AVRA' OTTEMPERATO ALL'OBLIGO PRESCRITTO
- SE LA RISPOSTA AL PUNTO 4 INDICA CHE LA VISITA E' A CARICO DELLA SCUOLA, IL MEDICO COMPETENTE DELL'ISTITUTO PRIMA DELLA VISITA DOVRA' PRENDERE VISIONE DEL PARAGRAFO "RISCHI LAVORATIVI A CUI SARA' ESPOSTO LO STUDENTE / TIROCINANTE / STAGISTA"
- SE LA RISPOSTA AL PUNTO 7 INDICA CHE LA FORMAZIONE E' A CARICO DELLA SCUOLA, IL FORMATORE INCARICATO DALL'ISTITUTO PRIMA DEL CORSO DOVRA' PRENDERE VISIONE DELLE RISPOSTE DATE AI QUESITI 5 E 6 E DEL PARAGRAFO "RISCHI LAVORATIVI A CUI SARA' ESPOSTO LO STUDENTE / TIROCINANTE / STAGISTA" AL FINE DI INDIVIDUARE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE NEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA

NEL CASO IN CUI LA VISITA MEDICA E/O LA FORMAZIONE SIANO A CARICO DELL'AZIENDA OSPITANTE, E' AUSPICABILE CHE L'ISTITUTO, NEI PRIMI GIORNI DEL PCTO – TIROCINIO – STAGE, ACQUISISCA COPIA DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' E/O DELL'ATTESTATO DI FORMAZIONE (O QUANTOMENO ACCERTI CONTATTANDO LO STUDENTE/TIROCINANTE/STAGISTA CHE LO STESSO SIA STATO SOTTOPOSTO A VISITA E/O ALLA FORMAZIONE)

**ALLEGATO SICUREZZA**

[aggiornato all'art. 17 D.L. 48/2023 convertito in L. 85/2023]

DENOMINAZIONE AZIENDA OSPITANTE	
COGNOME E NOME DELLO STUDENTE/TIROCINANTE/STAGISTA	
BREVE DESCRIZIONE DELLA MANSIONE A CUI VERRA' ADIBITO LO STUDENTE/TIROCINANTE/STAGISTA	
BREVE DESCRIZIONE DEL LUOGO DI LAVORO IN CUI LO STUDENTE/TIROCINANTE/STAGISTA OPERERA' DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANSIONE ASSEGNATA	

**Il Datore di Lavoro dell'azienda ospitante dichiara:**

1	Che la propria impresa è iscritta al Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola Lavoro istituito presso la Camera di Commercio	SI	NO
2	Di aver redatto il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 28 D.Lgs 81/2008 e di averlo integrato, come previsto dall'art. 17 del D.L. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) convertito in L. 85/2023 con un'apposita sezione che tiene conto della condizione specifica dello studente/tirocinante /stagista (es. minore età, scarsa conoscenza delle procedure, scarsa o inesistente esperienza lavorativa etc.) ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (P.C.T.O.) nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. Dichiaro inoltre che il documento integrativo è stato trasmesso all'Istituto Scolastico ed è allegato al testo della convenzione.	SI	NO
3	Che, visto il D.V.R. aziendale, per la mansione che verrà svolta dallo studente/tirocinante/stagista <u>non è</u> prevista la sorveglianza sanitaria e	SI	NO



	conseguentemente non è necessario sottoporre lo stesso a visita medica preventiva di idoneità alla mansione		
4	Se alla domanda precedente ha risposto "NO" (e quindi è prevista la sorveglianza sanitaria) Che, visto il testo della convenzione stipulata tra Istituto e Azienda Ospitante, lo studente/tirocinante/stagista verrà sottoposto a visita medica da parte del	MEDICO DELLA SCUOLA	MEDICO DELLA AZIENDA
5	Che, visto il proprio codice ATECO, l'azienda è classificata a rischio		BASSO
			MEDIO
			ALTO
6	Che, a prescindere dal livello di rischio individuato per l'azienda, la mansione a cui verrà adibito lo studente/tirocinante/stagista non comporterà la sua presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi (ad esempio perché svolgerà solo lavoro d'ufficio) e quindi sarà possibile somministrare allo stesso la formazione specifica di 4 ore prevista per il rischio BASSO	SI	NO
7	Che, visto il testo della convenzione stipulata tra Istituto e Azienda Ospitante, la formazione sulla sicurezza prevista per lo studente/tirocinante/stagista ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/2008 verrà somministrata a cura della	SCUOLA	AZIENDA
8	Che, nel caso di studente/tirocinante/stagista minore degli anni 18, è consapevole che non potrà essere adibito a lavoro notturno, guida di mezzi, esposizione a movimentazione carichi per più di 4h al giorno e per carichi maggiori di 20Kg per i ragazzi e 15Kg per le ragazze, a lavoro con turni a scacchi, a somministrazione al minuto di bevande alcoliche nonché a tutte le mansioni che espongono ai rischi di cui all'Allegato I della Legge 977/1967 modificato dal D.Lgs 345/1999 e dal D.Lgs 262/2000 che per comodità alleghiamo alla presente.	SI	NO
9	Che, visto il D.V.R. aziendale, se per lo svolgimento della mansione cui sarà adibito lo studente/tirocinante/stagista sono previsti Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.), gli stessi saranno forniti dall'azienda ospitante prima delle lavorazioni	SI	NO
10	Che tutti i macchinari e le attrezzature che verranno dati in uso allo studente/tirocinante/stagista durante il periodo svolto in azienda, sono certificate o comunque rispettano i requisiti minimi di sicurezza previsti all'allegato V del D.Lgs 81/2008	SI	NO
11	Di aver designato addetti antincendio e di primo soccorso come previsto dal D.Lgs 81/2008 e aver redatto delle procedure di gestione dell'emergenza in caso di incendio o altra calamità	SI	NO
12	Che il numero complessivo di studenti/tirocinanti/stagisti ammessi presso l'Azienda Ospitante è stato determinato in funzione delle proprie effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la stessa.	SI	NO
13	Che la proporzione numerica studenti/tutor aziendali non supera il valore 12 se l'azienda ospitante è a rischio BASSO, 8 se a rischio MEDIO e 5 se a rischio ALTO.	SI	NO

### **RISCHI LAVORATIVI A CUI SARA' ESPOSTO LO STUDENTE / TIROCINANTE / STAGISTA**

Al fine della definizione degli argomenti che dovranno essere trattati nel corso della formazione specifica dello studente/tirocinante/stagista e della espressione del giudizio di idoneità alla mansione da parte del medico competente (se previsto), l'azienda ospitante dichiara che lo stesso, durante il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa, sarà esposto ai seguenti rischi:

RUMORE	SI	NO	VIBRAZIONI	SI	NO
MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI	SI	NO	ESPOSIZIONI A FARINE E/O POLVERI	SI	NO
ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI	SI	NO	ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	SI	NO
MOVIMENTI RIPETITIVI ARTI SUPERIORI	SI	NO	POSTURE INCONGRUE (ES. ERETTA PROLUNGATA, PIEGATI ETC.)	SI	NO
LAVORI IN QUOTA	SI	NO	RISCHI INFORTUNISTICI GENERALI (TAGLIO, ABRASIONE, SCHIACCIAMENTO, URTO ETC.)	SI	NO

GUIDA DI MEZZI (SOLO MAGGIORENNI)	SI	NO	CONTATTO CON IL PUBBLICO	SI	NO
ALTRO (SPECIFICARE)					
ALTRO (SPECIFICARE)					
ALTRO (SPECIFICARE)					
ALTRO (SPECIFICARE)					

DATA \_\_\_\_\_

AZIENDA OSPITANTE  
(DATORE DI LAVORO)Timbro e Firma  
  
\_\_\_\_\_

## ELENCO DEI LAVORI VIETATI AI MINORI DI 18 ANNI

[rif. Punto 14 dell'allegato sicurezza]

I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:

1. Agenti fisici:

- a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina (fermo restando le disposizioni di cui al DPR 20 marzo 1956, n. 321);
- b) rumori con esposizione superiore al valore di 87 dB(A) (già previsto nel DLgs 195/2006, ora DLgs 81/2008).

2. Agenti biologici:

- a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4 ai sensi del titolo X del DLgs 81/2008 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II (di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92).

3. Agenti chimici:

- a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E), estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del DLgs 65/2003 (che ha abrogato il DLgs 16 luglio 1998, n. 285);
- b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
  - pericolo di effetti irreversibili molto gravi;
  - possibilità di effetti irreversibili;
  - può provocare sensibilizzazione mediante inalazione;
  - può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; se il rischio non è evitabile con l'uso di D.P.I. per la cute
  - può provocare alterazioni genetiche ereditarie;
  - pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata;
  - può ridurre la fertilità;
  - può danneggiare i bambini non ancora nati;
- c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
  - può provocare sensibilizzazione mediante inalazione;
  - può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;
- d) sostanze e preparati cancerogeni di cui al Titolo IX, Capo II del DLgs 81/2008;
- e) piombo e composti;
- f) amianto.

II. Processi e lavori (il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso):

- 1) Processi e lavori di cui all'allegato XLII del DLgs 81/2008.
- 2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le

disposizioni di cui al DPR 19 marzo 1956, n. 302.

- 3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
- 4) Lavori di mattatoio.
- 5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
- 6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto l. 3.
- 7) Lavori edili comportanti rischi di crolli, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni.
- 8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione ("Lavori sotto tensione", come ora definito dall'art. 82 del DLgs 81/2008).
- 9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
- 10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghie, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
- 11) Lavorazioni nelle fonderie.
- 12) Processi elettrolitici.
- 13) ... soppresso
- 14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
- 15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
- 16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
- 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
- 18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
- 19) Lavorazione dei tabacchi.
- 20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
- 21) Produzione di calce ventilata.
- 22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
- 23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
- 24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
- 25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
- 26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
- 27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc, in base a quanto previsto dall'articolo 115 del DLgs 30/04/92 n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
- 28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
- 29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
- 30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
- 31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
- 32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
- 33) Cernita e tritramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale (nota: guanti e mascherine per polveri).
- 34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.
- 35) Produzione di polveri metalliche.
- 36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
- 37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

*Su carta intestata dell'Istituto di Istruzione*

## CONVENZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (P.C.T.O.)

TRA

Istituto \_\_\_\_\_ con sede in Via/Piazza \_\_\_\_\_ rappresentato dal legale rappresentante, Prof./Prof.ssa \_\_\_\_\_, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica"

E

Azienda \_\_\_\_\_ con sede in Via/Piazza \_\_\_\_\_ rappresentato dal legale rappresentante Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ di seguito denominato "soggetto ospitante".

### PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05 (aggiornato dall'articolo 57, commi 18-21 della Legge di Bilancio 2019 Legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018), i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i P.C.T.O., sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- i P.C.T.O. sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
- l'art. 17 Legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione del Decreto-Legge 4.5.2023 n. 48 ha introdotto novità in ordine agli obblighi di valutazione dei rischi sugli studenti in P.C.T.O.;

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### Art. 1.

Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture gli studenti dell'Istituzione Scolastica al fine dello svolgimento di percorsi di P.C.T.O.

Gli Studenti verranno proposti dall'Istituzione Scolastica a proprio insindacabile giudizio. Le date in cui accogliere gli Studenti ai fini dell'Alternanza verranno decise di comune accordo tra le Parti.

#### Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro;
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in P.C.T.O. è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del P.C.T.O. è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del P.C.T.O. inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi;

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L.977/67 e successive modifiche.
7. Per gli studenti frequentanti i P.C.T.O., ai sensi della Carta dei diritti e dei doveri, la cui emanazione è stata disposta dall'articolo 1, comma 37, della legge 107/2015 per l'attuazione del sistema dell'alternanza scuola lavoro, e che si rende ora applicabile ai P.C.T.O., è previsto che gli studenti ricevano:
  - la formazione generale preventiva in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - la formazione specifica all'ingresso nella struttura ospitante.

Gli studenti impegnati nei percorsi riceveranno preventivamente, da parte dell'istituzione scolastica, una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità disciplinate dall'accordo previsto al comma 2 dell'articolo 37 del d.lgs. 81/2008.

La formazione generale è integrata dalla formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante e a cura di quest'ultima.
8. Le parti si accordano a non impiegare gli studenti per lavorazioni che comportino l'obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa vigente in materia;

### Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
  - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
  - b) assiste e guida lo studente nei P.C.T.O. e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
  - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di P.C.T.O., rapportandosi con il tutor esterno;
  - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
  - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
  - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di P.C.T.O., da parte dello studente coinvolto;
  - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
  - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di P.C.T.O., evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
  - a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di P.C.T.O.;
  - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
  - c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
  - d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
  - e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
  - f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
  - a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
  - b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
  - c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
  - d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
  - e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

**Art. 4**

1. Durante lo svolgimento del percorso P.C.T.O. il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
  - a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
  - b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
  - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
  - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.
  - e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

**Art. 5**

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso P.C.T.O. contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile.
2. Gli studenti, in quanto iscritti all'istituzione scolastica, sono coperti dalla compagnia assicurativa della scuola; inoltre quest'ultima assicura ciascun studente presso INAIL per i rischi connessi a tutte le attività formative incluso tirocinio svolto fuori dalla sede della scuola, anche in orario extra-scolastico, inclusi i percorsi per accedere alle attività stesse, comprese possibili uscite sul territorio collegate all'attività svolta. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
  - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di P.C.T.O.;
  - informare e formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza generale e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008.
  - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

**Art. 6**

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
  - a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di P.C.T.O., nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
  - b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
  - c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
  - d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
  - e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza specifica e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. R.S.P.P.).
  - f) non adibire lo studente minore degli anni 18 a mansioni che comportino le lavorazioni vietate riportate all'allegato I della Legge 977/1967 modificato dal D.Lgs 345/1999 e dal D.Lgs 262/2000 che si allegano alla presente convenzione.
  - g) redigere una "Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi" ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i Dispositivi di Protezione Individuale da adottare per gli studenti in P.C.T.O. nonché gli eventuali segni distintivi utili alla identificazione degli studenti previsti. Tale documento integrativo è allegato alla presente Convenzione (art. 17 Legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione del Decreto-Legge 4.5.2023 n. 48).

**Art. 7**

1. La presente convenzione ha validità **biennale** e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

**Art. 8**

Il Soggetto Ospitante tratterà secondo le prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 tutti i dati personali degli allievi in tirocinio di cui verrà a conoscenza, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza e all'adozione delle prescritte misure di sicurezza ed esclusivamente per le finalità connesse al perfezionamento del progetto oggetto della presente convenzione.

Luogo e Data \_\_\_\_\_

ISTITUZIONE SCOLASTICA  
(timbro e firma)

SOGGETTO OSPITANTE  
(timbro e firma)

## ELENCO DEI LAVORI VIETATI AI MINORI DI 18 ANNI

[rif. Art. 6 lettera f della convenzione]

I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:

1. Agenti fisici:

- a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina (fermo restando le disposizioni di cui al DPR 20 marzo 1956, n. 321);
- b) rumori con esposizione superiore al valore di 87 dB(A) (già previsto nel DLgs 195/2006, ora DLgs 81/2008).

2. Agenti biologici:

- a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4 ai sensi del titolo X del DLgs 81/2008 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II (di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92).

3. Agenti chimici:

- a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E), estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del DLgs 65/2003 (che ha abrogato il DLgs 16 luglio 1998, n. 285);
- b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
  - pericolo di effetti irreversibili molto gravi;
  - possibilità di effetti irreversibili;
  - può provocare sensibilizzazione mediante inalazione;
  - può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; se il rischio non è evitabile con l'uso di D.P.I. per la cute
  - può provocare alterazioni genetiche ereditarie;
  - pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata;
  - può ridurre la fertilità;
  - può danneggiare i bambini non ancora nati;
- c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
  - può provocare sensibilizzazione mediante inalazione;
  - può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;
- d) sostanze e preparati cancerogeni di cui al Titolo IX, Capo II del DLgs 81/2008;
- e) piombo e composti;
- f) amianto.

II. Processi e lavori (il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso):

- 1) Processi e lavori di cui all'allegato XLII del DLgs 81/2008.
- 2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al DPR 19 marzo 1956, n. 302.
- 3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
- 4) Lavori di mattatoio.
- 5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi,

liquidi o in soluzione.

- 6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I. 3.
- 7) Lavori edili comportanti rischi di crolli, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni.
- 8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione ("Lavori sotto tensione", come ora definito dall'art. 82 del DLgs 81/2008).
- 9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
- 10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghie, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
- 11) Lavorazioni nelle fonderie.
- 12) Processi elettrolitici.
- 13) ... soppresso
- 14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
- 15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
- 16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
- 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
- 18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
- 19) Lavorazione dei tabacchi.
- 20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
- 21) Produzione di calce ventilata.
- 22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
- 23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
- 24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
- 25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
- 26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
- 27) Condotte dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc, in base a quanto previsto dall'articolo 115 del DLgs 30/04/92 n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
- 28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
- 29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
- 30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
- 31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
- 32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
- 33) Cernita e tritramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale (nota: guanti e mascherine per polveri).
- 34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.
- 35) Produzione di polveri metalliche.
- 36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
- 37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.